proposta di legge n. 135

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 20 aprile 2017

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Signori Consiglieri,

com'è noto la Regione sostiene a livello nazionale il maggior sforzo di pesca per il mollusco bivalve della specie Chamelea gallina (vongola o lupino). Nelle Marche operano infatti 221 imbarcazioni, che rappresentano più di un terzo del totale nazionale in questo comparto. Questo dato costituisce un oggettivo elemento di criticità, soprattutto al fine di stabilire in modo coerente e funzionale la programmazione e la gestione delle attività di competenza della Regione.

Dal 2009 le imbarcazioni marchigiane operano in base a un assetto definito dal regolamento regionale n. 6 del 2009 (modificato nel 2013). Con la legge regionale 27 giugno 2016, n. 14, l'Assemblea legislativa ha deliberato la proroga di tale assetto fino al 31 marzo 2017 e contestualmente ha impegnato la Giunta regionale ad avviare, dì concerto con la II Commissione consiliare permanente, un percorso con i rappresentanti dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi operanti nella Regione finalizzato a:

1) arrivare, entro il mese di dicembre 2016, a una decisione condivisa volta a superare definitivamente la situazione connessa con il perdurare del periodo transitorio o, alternativamente, a porre in essere le procedure finalizzate alla definizione di un'unica area di pesca a livello regionale cui far corrispondere un consorzio unico regionale di gestione al termine del periodo di proroga;
2) avviare ogni iniziativa utile a ridurre lo sforzo di pesca e a reperire le relative risorse, sia pubbliche che private.

A tale proposito le attività svolte sia dalla Giunta regionale che dalla II Commissione assembleare sono consistite in un intenso partenariato svolto con i Presidenti e i rappresentanti dei Consorzi di gestione e con i rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore della pesca. A seguito di tali incontri si è giunti alla conclusione che:

1) in merito alla possibilità di individuare un'unica area di pesca su base regionale alla quale far corrispondere un unico Consorzio di gestione, va precisato che la gestione dei molluschi bivalvi non può prescindere da considerazioni che riguardano l'interazione con l'ordinamento europeo: l'Unione europea ha infatti competenza in materia di politica comune della pesca. Nel caso specifico, questa competenza viene esercitata attraverso il regolamento CE n. 1967 del 2006, il cui articolo 19 prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di un piano di gestione nazionale anche per l'attività di pesca con draghe idrauliche. In virtù di queste prescrizioni l'Italia ha adottato, con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 luglio 2015, il Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, attualmente in vigore. Nel piano si dà conto della situazione disciplinata dal regolamento regionale 6/2009, che è stata indicata dalla Regione al Ministero ai fini della redazione del piano stesso. Pertanto, la creazione di un'unica area di pesca su base regionale con la quale far poi coincidere un unico consorzio di gestione determina necessariamente una modifica del piano di gestione nazionale che spetta al Ministero, previa concertazione con la Regione e in accordo con la Commissione europea. Queste valutazioni hanno trovato conferma anche nell'ambito dei rapporti avuti con il Ministero delle risorse agricole, forestali e della pesca, che ha rilevato che la modifica del piano di gestione deve basarsi su dati di monitoraggio concernenti l'andamento della risorsa, anche alla luce della recente entrata in vigore della normativa europea che, a partire dal 1 gennaio 2017 e per tre anni, fino al 31 dicembre 2019, consente il prelievo della vongola di taglia pari a 22 millimetri, in luogo di 25;
2) l'impossibilità di utilizzare fondi FEAMP per la riduzione dello sforzo di pesca basato sull'arresto definitivo di alcune imbarcazioni, nonché del mancato accordo dei Consorzi regionali circa la possibilità di contribuire con risorse proprie a costituire un fondo per favorire la dismissione delle imbarcazioni. Va precisato altresì che non vi è stata una risposta da parte di tutti i Consorzi in merito alla indicazione delle imbarcazioni disponibili a essere oggetto di un provvedimento di "rottamazione".

Alla luce di quanto sopra, in vista della scadenza del 31 marzo 2017 definita con la legge regionale 27 giugno 2016, n. 14, la Giunta regionale ha proposto una proroga dell'attuale assetto per quattro anni allo scopo di eseguire l'adeguato monitoraggio richiesto, al termine del quale sarebbe possibile riorganizzare lo sforzo di pesca sulla base dei dati relativi all'effettiva disponibilità della risorsa. Tale proposta è stata ritenuta non consona dalla II Commissione consiliare nella seduta del 23 marzo 2017 e successivamente l'Assemblea legislativa con la legge regionale 29 marzo 2017, n. 11, ha dispo-

sto la proroga dell'attuale assetto fino al 30 aprile 2017. Lo scopo di tale brevissima proroga era quello di proseguire le trattative con gli operatori al fine di addivenire a una proposta condivisa, utile a superare la situazione transitoria definita al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6, per la durata dell'azione di monitoraggio che la Regione si avvia ad intraprendere.

A tale proposito la struttura organizzativa regionale competente, in collaborazione con l'Assessorato alla pesca, ha promosso incontri specifici con i rappresentanti dei Consorzi di gestione e contemporaneamente ha continuato a esplorare tutte le possibili soluzioni volte al reperimento delle risorse atte all'arresto definitivo di unità da pesca. A seguito delle risultanze di tali incontri, la Giunta regionale ha preso atto dell'impossibilità di trovare un accordo da parte dei quattro Consorzi di gestione e ha pertanto ritenuto inevitabile riproporre una proroga di cinque anni dell'assetto attuale, tempo necessario per l'esecuzione del monitoraggio scientifico volto alla definizione dell'effettiva disponibilità della risorsa vongola. Sulla base delle risultanze dello stesso si procederà alla revisione dell'odierno assetto, con eventuale revisione dei confini di operatività dei Consorzi o trasferimento di imbarcazioni all'interno delle aree di competenza della Regione per equilibrare lo sforzo di pesca esercitato. Contemporaneamente verranno messe a punto ulteriori soluzioni atte all'arresto definitivo di quante più imbarcazioni possibili al fine di poterne ridurre la concentrazione complessiva nell'area di mare antistante la Regione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che il monitoraggio della risorsa, oltreché richiesto dallo Stato, risulta indispensabile, poiché senza dati oggettivi e senza una valutazione tecnico-scientifica della situazione non è possibile procedere con una ricollocazione geografica delle unità da pesca. L'esecuzione dello studio è funzionale a capire l'andamento della presenza della risorsa e, conseguentemente, a intervenire sulla distribuzione delle imbarcazioni.

L'analisi suddetta ha reso necessaria la stesura della presente proposta di legge che si compone di tre articoli, i quali non hanno rilevanza finanziaria ai fini della previsione di oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 1
(Modifica di termini)

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 11 (Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è prorogato al 30 aprile 2022.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. N. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Nuove disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE
(Massimo Giulimondi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
(Maria di Bonaventura)